

A Comune di Pescara
 protocollo@pec.comune.pescara.it

OGGETTO: PE 900002 SITO "Ex Abbondanza ed ex Conglomerati Bituminosi Vomano", Via Lago di Campotosto, Pescara. Indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/90 in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della L.241/90. Invio parere.

Si premette che questo Distretto esprime parere di competenza ai sensi della normativa vigente relativamente alle funzioni istitutive dell'Agenzia Regionale (L. 61/94 e L.R. 64/98), sia in materia di conferenza dei servizi (L. 241/90 e s.m.i.) che ai sensi della normativa ambientale (D.Lgs 152/06). Infatti tale normativa prevede che ciascun Ente è chiamato, ciascuno per le proprie competenze, ad esprimere il proprio motivato parere specifico.

A riscontro della convocazione della Cds, ricevuta con nota acquisita al protocollo n. 44019 del 09/09/2021, per il giorno 08/10/2021, relativamente a quanto indicato in oggetto, si evidenzia quanto di seguito.

La tematica da affrontare nella CdS riguarda:

1. Validazione e approvazione dei risultati del PIANO DI MONITORAGGIO condotto dalla società VEGA S.r.l. e prescritto con Determina Dirigenziale del Comune di Pescara n. 36/BD del 07/05/2015 relativa alla presa d'atto del verbale della Conferenza dei Servizi del 20/04/2015 di approvazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica.
2. Valutazione chiusura del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 242 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
3. Valutazione preliminare della fattibilità di realizzazione di un pozzo per la captazione dell'acquifero profondo da destinare all'irrigazione di aree verdi, di futura realizzazione, previste nell'ambito delle opere di urbanizzazione proposte nel Piano Urbanistico Attuativo relativo al Comprensorio P.U.E. 8.36 in via Cetto Ciglia e oggetto di Istruttoria da parte del Settore Pianificazione del Territorio del Comune di Pescara.

In merito ai punti oggetto della conferenza, si evidenzia:

1. Il monitoraggio delle acque sotterranee, richiesto nella determina n. 36 del 07/05/2015, è stato eseguito in contraddittorio con ARTA negli anni 2015-2016 (ved. note ARTA n. 932 del 04/02/2015, n. 7149 del 05/10/15 e n. 3176 del 26/04/2017). Tuttavia, nel corso degli anni il sito ha visto il susseguirsi di cambi di proprietà fino all'anno 2020, quando l'attuale proprietario ha effettuato nuovamente il monitoraggio delle acque di falda non in

contraddittorio con il competente distretto ARTA. In merito agli esiti del monitoraggio eseguito da ARTA, si evidenzia che nella nota n. 3176 del 26/04/2017 si richiedeva l'attivazione di misure di prevenzione e MISE delle acque sotterranee; ad oggi non si è avuto alcun riscontro al riguardo.

2. L'AdR approvata nella CdS del febbraio 2015 (richiamata nella determina 36/15), prevedeva tra le varie opzioni, l'interruzione del percorso di esposizione alle polveri poiché si proponeva l'eliminazione della terreno, sia nelle aree di interro dei fabbricati che nelle aree in cui vi erano i superamenti delle CSC (aree in cui ricadono S13, S7, T12 e T7). Inoltre per i poligoni S2 ed S3, relativamente allo scenario futuro, si era verificata l'assenza di rischio anche per il recettore "bambino" poiché si prevede di coprire con terreno vegetale le aree corrispondenti ai due poligoni.

Inoltre, veniva anche rimosso il percorso di lisciviazione in falda, tale opzione è ammissibile ponendo le conformità ai POC delle CSC. Dalla verifica dell'ultimo monitoraggio eseguito dalla Società Vega srl (giugno 2021), risultano superamenti sia per il manganese che per i solfati nei punti S1 e S11 indicati come valle idrogeologico nella nota oggetto della conferenza. Inoltre, nessun impianto di contenimento delle acque di falda risulta attivo nel sito.

3. Per quanto riguarda la realizzazione del pozzo in via Ciglia, si rimandano le necessarie valutazioni agli organi competenti sia in materia civile che sanitaria. Tuttavia si evidenzia la necessità di valutare la connessione con i piezometri contaminati presenti nel sito, visto che già quelli di monte (lato via Ciglia) risultano contaminati. Si ricorda che al comma 1 dell'art. 243 del D.Lgs 152/06 il riutilizzo di acque emunte è consentito solo a valle del trattamento delle stesse e all'interno di cicli produttivi svolti nel sito.

Visto quanto sopra sintetizzato, in merito alla richiesta di chiusura del procedimento, si evidenzia come le attività previste nella conferenza di approvazione dell'AdR non risultano ad oggi ancora eseguite (rimozione terreni contaminati, copertura con terreno vegetale, etc.), né tantomeno risultano eseguite le misure di prevenzione per le acque di falda.



Si ritiene inoltre necessario:

- eseguire tutte le attività già prescritte per le acque sotterranee;
- che siano previste attività di verifica pareti e fondo scavo a seguito della rimozione dei terreni nei poligoni nelle cui aree ricadono S13, S7, T12 e T7. (Si ricorda che il Piombo non è stato considerato nell'AdR approvata con DD 36/15 perché si prevedeva già la rimozione del terreno nel poligono S13);
- in merito alle acque sotterranee e al percorso di lisciviazione non attivato, si propongono due soluzioni. La prima prevede l'attivazione del percorso di lisciviazione e conseguente rivalutazione dell'AdR; la seconda prevede l'attivazione di misure di contenimento delle acque sotterranee ai POCs.

Il Dirigente

Dott. Chim. Roberto Cocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

